



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", e l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 26, comma 2-bis, che consente ai lavoratori fragili, come individuati al comma 2, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, misure tra quelle indicate (subito *infra*), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022, "con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus": - "limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato [...]"; - "sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche [...] e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza"; - "sospensione dei servizi educativi per l'infanzia [...] e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, [...], ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza"; - "limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile"; - "limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; - "limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande [...], ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]; - "predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 1, comma 13, che dispone che "Le attività dei servizi educativi per l'infanzia [...], e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università [...], di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani [...], sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; ii) l'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, che dispone che il Ministro della salute individua con ordinanza le aree territoriali che si collocano nelle cc.dd. "zona bianca", "zona gialla", "zona arancione", "zona rossa", come definite nella norma testé citata;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 9, commi 1 e ss., che, per quanto qui rileva, prevede e disciplina le c.d. certificazioni verdi COVID-19; ii) l'art. 9-*ter* 2, comma 1, che dispone che



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

“Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie [...], nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”; *iii*) l’art. 9-ter.2, comma 2, che dispone che le disposizioni di cui al comma 1 appena citato “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”; *iv*) l’art. 9-ter.2, comma 3, che dispone che il rispetto delle prescrizioni di cui al citato comma “è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato” a campione secondo modalità che “non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione [...]. Per le medesime finalità, le università [...] sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione”, dai responsabili delle istituzioni universitarie, “deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”; *v*) l’art. 9-ter 2, comma 4, che dispone che la “violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “la sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. “L’accertamento della violazione dell’obbligo di cui al comma 1 e dell’obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1”; *vi*) l’art. 9-quinquies, comma 1, che dispone che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 [...], al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, [...] ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 da vaccinazioni, guarigione o test, cosiddetto green pass. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”; *vii*) l’art. 9-quinquies, commi 2 e 3, che dispone che “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”, fatta eccezione per i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; *viii*) l’art. 9-*quinquies*, comma 4, che dispone che “I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; *vvi*) l’art. 9-*quinquies*, comma 5, che dispone che “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”; *vii*) l’art. 9-*quinquies*, comma 6, che dispone che “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; *viii*) l’art. 9-*quinquies*, comma 7, che dispone che “L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; *vvvi*) l'art. 9-*quinquies*, comma 8, che dispone che "In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"; *vvvii*) l'art. 9-*quinquies*, comma 9, che dispone che "Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione; *vvviii*) l'art. 9-*quinquies*, comma 10, che dispone che "Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo"; *vvvivo*) l'art. 9-*quinquies*, comma 11, che dispone che "Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8";

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" e, in particolare, *i*) l'art. 1, comma 1, secondo periodo, che dispone che "Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza"; *ii*) l'art. 1, comma 2, che dispone che "Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022 [...] sono adottate [...] in tutte le istituzioni [...] universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie [...] fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi [...]; [...]. b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali [...] e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

Visto il citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, nella parte in cui apporta modifiche e integrazioni al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione “sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità”;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, e, in particolare, *a)* l'art. 1, che inserisce dopo l'art. 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, *i)* l'art. 4-quater, commi 1, 2 e 3, che, a sua volta, introduce l'obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, eccettuati i casi in cui sussista accertato pericolo per la salute; *ii)* l'art. 4-quinquies, comma 1, che dispone che “A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 [...], ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”; *iii)* l'art. 4-quinquies, comma 2, che dispone che i datori di lavoro pubblici di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro; *iv)* l'art. 4-quinquies, comma 4, che dispone che “I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...]; v) l'art. 4-*quinqüies*, comma 5, che vieta l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1; vi) l'art. 4-*quinqüies*, comma 6, che dispone che "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...]. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore"; vii) l'art. 4-*quinqüies*, comma 7, che dispone che "Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2."; b) l'art. 2 che, introducendo modifiche all'art. 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estende specificamente l'obbligo vaccinale al personale delle università dal 1 febbraio 2022;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", e, in particolare, l'art. 1, che innova il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 nella parte relativa alla durata della validità della certificazione verde COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto applicabile, e, in particolare, i) l'art. 23, comma 1, che dispone nella c.d. "zona gialla" che "Le università [...], predispongono in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22"; ii) l'art. 23, comma 2, che dispone che "a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università [...], tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università [...], avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università [...] assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; iii) l'art. 27, comma 4, che dispone nella zona gialla che continuano a essere consentite le attività delle "mense e del catering continuativo su base contrattuale, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, recante "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, recante "Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, che dispone che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, a decorrere dal 15 ottobre 2021, è quella svolta in presenza e si svolge nel "rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità";

Visto il decreto della Dipartimento della Funzione pubblica dell'8 ottobre 2021, che, in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 e nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19, disciplina il rientro in presenza di tutto il personale, prevedendo che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, "il lavoro agile è non più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" e dettando le condizioni al ricorrere delle quali è consentito il lavoro agile;

Vista la circolare congiuntamente adottata in data 5 gennaio 2022 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro per le politiche sociali, avente ad oggetto il "lavoro agile", che dispone che "flessibilità e intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi all'utenza" e che, pertanto, "ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantena breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)";



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

Visto il decreto del 3 febbraio 2022 del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, con il quale, in attuazione del citato art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, sono state individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 18 febbraio 2022, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta”, che dispone che nella Regione Calabria “continuano ad applicarsi per un periodo di quindici giorni” le misure di cui alla c.d. “zona gialla”, come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Visto il “Monitoraggio settimanale COVID-19, report 7-13 febbraio 2022”, dal quale emerge che l’epidemia, “caratterizzata dalla assoluta predominanza della variante Omicron, conferma un trend in decrescita nell’incidenza, nella trasmissibilità ed anche nel numero dei ricoveri. È pertanto necessario continuare con il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento”;

Visto il Report settimanale della Regione Calabria aggiornato ai dati relativi alla settimana 7/2/2022-13/2/2022, dal quale risulta un indice Rt pari a 0.86;

Visto il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020 e aggiornato con decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale dell’Ateneo, avente ad oggetto “Provvedimenti connessi all’attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”;

Visto il decreto direttoriale n. 3 dell’11 gennaio 2022 che ha dettato disposizioni riguardo all’attività lavorativa in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, prevedendo, in conformità alla normativa vigente, i) le condizioni in cui è possibile fare ricorso alla modalità agile per la prestazione lavorativa e le attività di formazione; ii) le condizioni in cui è possibile l’astensione dal servizio per il periodo corrispondente a quello della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza di figli minori di quattordici



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

anni, della durata dell'infezione da COVID-19 e della quarantena, nonché le condizioni in cui è possibile godere dei medesimi benefici nei casi di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; *iii*) le condizioni di sicurezza (obbligo vaccinale, possesso della certificazione verde COVID-19, dispositivi di protezione individuali e collettivi) in cui è possibile accedere alle strutture d'Ateneo;

Viste, agli atti d'ufficio, le note con le quali il Direttore Generale, in attuazione del citato art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del citato decreto ministeriale attuativo del 3 febbraio 2022, ha con comunicazione personale invitato il personale collocato in regime di lavoro agile a certificare nei modi di legge se permangono o meno le patologie e le condizioni, come riclassificate dal decreto ministeriale in discorso, al ricorrere delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa può essere svolta in modalità agile;

Visti, agli atti d'ufficio, gli avvisi con i quali il Direttore Generale, a far data dal 15 febbraio 2022, ha con comunicazione personale avviato il procedimento di irrogazione delle sanzioni al personale docente e tecnico-amministrativo e bibliotecario non in regola con gli obblighi vaccinali e con quelli relativi al possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto il decreto rettorale n. 21 del 28 gennaio 2022 che ha disposto misure restrittive per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19 soprattutto con riguardo allo svolgimento delle attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, alle attività formative post lauream;

Considerato che il citato monitoraggio settimanale aggiornato del Ministero della salute fa emergere un andamento tendenzialmente decrescente dell'epidemia e che tale tendenza decrescente si registra anche nella Regione Calabria, in cui la diffusività del contagio presenta, nell'ultimo monitoraggio, un indice RT pari a 0.86;

Ritenuto che, in conformità a quanto dettato dal citato decreto-legge 25 marzo 2020, le misure dirette al contenimento e al contrasto del contagio da COVID-19 vadano modulate in aumento ovvero in diminuzione a seconda dell'andamento epidemiologico del contagio, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza e fermo restando il principio di massima precauzione;

Ritenuto che le misure restrittive adottate fino al 28 febbraio 2022 con il citato decreto rettorale n. 21 del 28 gennaio 2022 possano essere allentate dal 1 marzo 2022 nel senso della cauta riapertura delle attività, mantenendole inalterate con riguardo alle attività e alle situazioni specifiche che, in relazione alla numerosità dei frequentanti, non consentono l'adeguata tenuta delle misure dirette ad evitare assembramenti e, quindi, condizioni di elevato rischio di contagio, come le attività didattiche e curriculari relative ai corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

agli alunni con disabilità e al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. 616/2017, nonché lo svolgimento di congressi e convegni;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentiti il Presidente del Consiglio degli Studenti e i Rappresentanti degli Studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

decreta

A decorrere dal 1 marzo e fino a tutto il 31 marzo 2022 si applicano le seguenti disposizioni sulla base dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

1. Le attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale biennale e magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali e, più in generale, ai corsi post lauream, ad eccezione dei percorsi formativi di cui al successivo comma 3, si svolgono in presenza, sulla base degli specifici piani di organizzazione della didattica predisposti, nel rispetto delle misure di sicurezza appresso indicate: *i)* è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi certificata in conformità alle disposizioni di legge in materia; *ii)* è fortemente raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; *iii)* è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; *iv)* è fatto divieto di accedere ai locali universitari ai soggetti non in possesso di regolare certificazione verde COVID-19; *v)* in ogni caso, l'accesso ai locali universitari deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto compatibili, e del protocollo di sicurezza adottato con decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020 e aggiornato con decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020.

2. A beneficio di quanti siano impossibilitati a frequentarle in presenza, per ragioni legate all'epidemia sanitaria certificate a norma di legge, ovvero nei casi di incapienza di aule e laboratori didattici derivante dalla necessità di assicurare la distanza interpersonale minima, le attività didattiche e curriculari di cui al comma 1 sono rese contemporaneamente fruibili da remoto.

3. Le attività didattiche e curriculari relative ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. 616/2017 proseguono con erogazione esclusivamente da remoto, fatta eccezione per le attività, quali quelle di tirocinio. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

rettorale n. 115 del 1 aprile 2020. È consentita, purché debitamente autorizzata, la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l'uso dei laboratori e sorga l'esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

4. È consentito l'uso delle biblioteche e delle relative aule studio, nonché il soggiorno nelle residenze universitarie nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

5. Gli esami di profitto si svolgono in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1, fatti salvi i casi in cui debbano svolgersi da remoto per quanti non possano essere presenti in loco per ragioni legate all'epidemia certificate a norma di legge. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

6. Gli esami finali per il conseguimento della laurea, del dottorato di ricerca e della specializzazione per le professioni legali e degli altri titoli post lauream si svolgono in presenza. Alle sedute d'esame possono assistere non più di cinque accompagnatori per candidato/a nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1. È consentito in via straordinaria lo svolgimento di tali esami da remoto a quanti siano impossibilitati a essere presenti in loco per ragioni legate all'epidemia certificate a norma di legge. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

7. È ammesso lo svolgimento in presenza delle adunanze degli Organi d'Ateneo, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1, mentre rimane non ammesso per convegni, congressi e altri analoghi eventi.

8. Le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto di quanto dettato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1944, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

9. È consentita la ripresa delle attività nelle strutture sportive e ricreative d'Ateneo nel rispetto della normativa di settore in materia di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19 e, in quanto compatibili, delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

10. Il Direttore Generale, per il tramite delle Aree competenti, assicura il rispetto delle disposizioni già adottate con decreto direttoriale n. 3 del 11 gennaio 2022, di quelle in materia di obbligo vaccinale e di possesso di certificazione verde COVID-19, avendo cura di adeguare, ove necessario, le disposizioni sull'organizzazione del lavoro alla normativa eventualmente sopravvenuta o che dovesse sopravvenire.

11. Le attività dei posti ristoro di Ateneo proseguono nel pieno rispetto delle misure di contenimento e di contrasto del contagio da COVID-19 prevista dalla normativa e dai protocolli vigenti.



D.R. n. 45 del 26.2.2022

Il Rettore

12. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni normative.

13. Il presente provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva, è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso per posta elettronica certificata al Dipartimento della Funzione pubblica all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 26 febbraio 2022

Il Rettore

Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti